



COMUNE DI VERGIATE
PROVINCIA DI VARESE

Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 19/07/2007)

Art. 1

Oggetto e finalità

Art. 2

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

Art.3

Modalità di gestione

Art. 4

Concessione in uso degli impianti scolastici

Art. 5

Individuazione della proposta più vantaggiosa

Art.6

Esito infruttuoso delle procedure di selezione

Art. 7

Servizio bar

Art. 8

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

Art. 9

Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

Art.10

Usi diversi

Art.11

Disposizione transitoria



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.
6. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006.

Art. 2

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in:
 - a) impianto avente rilevanza economica: ove per caratteristiche tecnico-strutturali si possono svolgere attività sportive atte a produrre utili, nonché attività commerciali ed imprenditoriali eventualmente possibili ad esse collegate;
 - b) impianto senza rilevanza economica: ove si svolgono attività sportive, ancorchè di tipo agonistico ma che non consentono di produrre utili né lo sviluppo di attività commerciali ed imprenditoriali ad esse collegate;
 - c) impianti ad invarianza economica: ove si possono svolgere attività sportive che producono un margine di utile sufficiente a coprire i costi di gestione almeno in parte, anche grazie ad attività commerciali ed imprenditoriali collegate;
 - d) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di appartenenza, utilizzabili nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE

Art.3

Modalità di gestione

Gli impianti sportivi del Comune di Vergiate potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) nel caso di impianti aventi rilevanza economica mediante affidamento in *concessione*, a norma dell'art.30 del d.lgs. n.163 del 12.04.2006, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata; qualora venga richiesta una gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti tecnici e imprenditoriali necessari.
- b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, per cui è dunque necessario che il Comune retribuisca le prestazioni del gestore, l'affidamento della gestione avverrà a norma dell'art.20 del d.lgs. n.163 del 12.04.2006, mediante *appalto pubblico*, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In alternativa si potrà procedere all'affidamento diretto della gestione di tali impianti ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico costituite dal Comune (*affidamento "in house"*), secondo quanto meglio specificato dal successivo art.9.
- c) nel caso di impianti ad invarianza economica si procederà alla definizione di *convenzioni* per la suddivisione degli oneri tra Comune ed ente affidatario, scegliendolo con procedure di pubblica evidenza in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
- d) nel caso di impianti scolastici la gestione avverrà *in economia* concedendo gli impianti stessi in uso in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, secondo le modalità descritte all'articolo seguente.

Art. 4

Concessione in uso degli impianti scolastici

1. La richiesta per l'utilizzo deve essere presentata all'inizio di ogni anno sportivo presso i competenti servizi comunali, specificando nella domanda quali impianti si intendano utilizzare, per quali attività e per quali periodi. A cura di questi medesimi servizi viene raccolto il parere delle autorità scolastiche. Il dirigente comunale competente, organizzato il calendario d'utilizzo, rilascia infine il relativo atto di concessione d'uso, trasmettendone copia alla scuola.
2. Le richieste di utilizzo impianti pervenute successivamente alla assegnazione annuale verranno tenute in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture.
3. Le tariffe per l'utilizzo vengono stabilite annualmente con apposito atto dalla Giunta Comunale, in considerazione delle spese di manutenzione degli immobili e delle utenze, oltre che della agevolazione all'accesso allo scopo di promozione della pratica sportiva.
4. Le pulizie restano a carico degli utenti. I servizi comunali hanno facoltà di revoca della concessione in uso qualora non si provveda a detto obbligo.

Art. 5

Individuazione della proposta più vantaggiosa

1. Nei casi di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3, l'individuazione della proposta più vantaggiosa avverrà mediante la valutazione di elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto quali:
 - a) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
 - b) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE

- c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;
- e) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- f) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- g) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- h) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- i) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- l) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- m) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Le procedure per la scelta dell'ente affidatario verranno svolte dal competente dirigente comunale a norma dell'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art.6

Esito infruttuoso delle procedure di selezione

Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3 è consentito l'affidamento a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al d.lgs. n.155 del 24 marzo 2003, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 7

Servizio bar

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo della promozione sociale reso dallo sport, ai soggetti affidatari degli impianti di cui all'art.2 lettera c), ad eccezione dell'evenienza di cui all'art.6, è riconosciuto il diritto ad esercitare il servizio di bar, tavola calda/ristoro, qualora negli impianti fosse possibile esercitare tale servizio per le caratteristiche tecniche degli immobili, e ferma restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, senza che sia per questo dovuto ulteriore canone al Comune.

Art. 8

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE

Art. 9

Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art.3, 3 lett. b), può affidare la gestione degli impianti sportivi a:

a) aziende speciali, anche consortili;

b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;

c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Art.10

Usi diversi

L'eventuale utilizzo dell'impianto sportivo o di sue parti per usi od eventi straordinari non sportivi che non siano legati alle attività della società sportiva a cui è stato affidato l'impianto stesso deve essere preventivamente concordato con il Comune.

Art.11

Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per cui siano già operative convenzioni o altri accordi di gestione, sino alla scadenza degli stessi. In prossimità di tali scadenze i competenti servizi comunali procederanno alla scelta di nuovo affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.